ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Art. 2

Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero. Ad esso sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichita' e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonche' quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;

b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni. Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni gia' attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonche' per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attivita' produttive, con i Ministri competenti. Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente e' sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle regioni.

Versione in vigore dal 19 dicembre 1974, non più in vigore dal 15 febbraio 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente

Estremi	Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ministero-per-i-beni-culturali-e-per-l-ambiente/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it